

---

## ***Prodotti dei biglietti stampati***

---

Condizioni generali di partecipazione  
In vigore dal 6 novembre 2019

**Indice**

A. In generale ..... 2

B. Riscossione dei biglietti vincenti ..... 2

C. Vie legali e foro competente..... 3

Le presenti condizioni generali di partecipazione si applicano ai biglietti stampati a estrazione anticipata della Lotteria Intercantonale Swisslos, di seguito denominata Swisslos.

## **A. In generale**

Art. 1 Swisslos organizza lotterie con l'emissione di biglietti stampati a estrazione anticipata nei cantoni Argovia, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Berna, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Ticino, Turgovia, Uri, Zugo, Zurigo e nel Principato del Liechtenstein.

Art. 2 Swisslos è in possesso delle necessarie autorizzazioni per l'organizzazione delle lotterie, conformemente alla legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.

Art. 3 La vendita dei biglietti avviene esclusivamente tramite Swisslos. A tale scopo Swisslos gestisce una rete di punti vendita autorizzati. La vendita di biglietti da parte di terzi è proibita.

Art. 4 I biglietti sono venduti sigillati. Tutti i biglietti sono contrassegnati da lettere e/o cifre per poter essere identificate senza possibilità di errore.

Art. 5 Le presenti condizioni generali di partecipazione e i regolamenti delle singole lotterie possono essere richiesti a Swisslos, Casella postale, 4002 Basilea, oppure sono reperibili sul sito Internet ufficiale [www.swisslos.ch](http://www.swisslos.ch). Le presenti condizioni generali di partecipazione e i regolamenti delle singole lotterie sono determinanti per lo svolgimento delle lotterie. Con l'acquisto di un biglietto di Swisslos, l'acquirente accetta le presenti condizioni generali di partecipazione, nonché il regolamento di ogni singola lotteria come unici documenti determinanti.

Art. 6 Swisslos procede alle estrazioni sotto la sorveglianza della Commissione delle lotterie e scommesse (Comlot) o di un'istanza di vigilanza incaricata dalla Comlot.

## **B. Riscossione dei biglietti vincenti**

Art. 7 Il termine per la riscossione delle vincite è di sei mesi a partire dall'ultimo giorno di vendita del biglietto. L'ultimo giorno di vendita è stampato sui biglietti.

Art. 8 Le vincite in denaro fino a un importo di Fr. 200.- vengono pagate in contanti dietro consegna dei rispettivi biglietti vincenti. Possono essere pagate dal punto vendita o direttamente presso Swisslos.

Le vincite superiori a Fr. 200.- vengono accettate da Swisslos Lotteria Intercantonale, Lange Gasse 20, 4002 Basilea (indirizzo postale: casella postale, 4002 Basilea) che provvede al loro pagamento. Per il pagamento, risp. la riscossione di tali vincite il partecipante è tenuto ad indicare cognome e nome, indirizzo esatto, nonché le coordinate di un conto intestato a suo nome.

Per le vincite a partire da CHF 10'000.-, oltre a cognome, nome e indirizzo di residenza, il partecipante deve identificarsi anche con la data di nascita e la nazionalità e confermare di essere il beneficiario effettivo della vincita. Il pagamento può essere effettuato solo dopo che tali requisiti sono stati soddisfatti.

Le vincite superiori a Fr. 1'000'000.- sono soggette all'imposta sul reddito, risp. all'imposta preventiva.

Esempi:

- Vincita di Fr. 1'000'000.-: esente dall'imposta preventiva e dall'imposta sul reddito
- Vincita di Fr. 1'050'000.-:
  - o di cui Fr. 1'000'000.- esenti dall'imposta preventiva e dall'imposta sul reddito
  - o di cui Fr. 50'000.- soggetti all'imposta preventiva e all'imposta sul reddito

In caso di pagamento di vincite superiori a Fr. 1'000'000.-, sarà calcolata l'imposta preventiva del 35% sull'importo che esubera il milione di franchi. Per la quota di vincita soggetta all'imposta preventiva, il partecipante riceve un attestato per il rimborso dell'imposta preventiva.

I partecipanti che non hanno raggiunto l'età minima richiesta non hanno alcun diritto al rimborso delle puntate, né al pagamento delle vincite.

Art. 9 Per le vincite in natura viene consegnato l'apposito buono di riscossione. La riscossione dei buoni è limitata nel tempo. In generale viene esclusa ogni garanzia materiale e legale per le vincite in natura da parte di Swisslos.

Art. 10 In caso di mancata o ritardata riscossione, i premi decadono a favore dello scopo perseguito dalla lotteria.

Art. 11 Il punto vendita dei biglietti e Swisslos considerano il detentore (proprietario) di un biglietto vincente come il proprietario e il vincitore legittimo del biglietto. Non saranno riconosciuti, né accettati biglietti smarriti, danneggiati o stracciati, sui quali la vincita non sia chiaramente constatabile.

Art. 12 In caso di biglietti con stampa difettosa o illeggibile dell'indicatore di vincita, sarà rimborsato il prezzo di vendita, risp. della puntata.

Art. 13 I biglietti che hanno la possibilità partecipare a un gioco supplementare devono essere presentati alla relativa estrazione supplementare. Con l'invio del biglietto i mittenti accettano i rispettivi regolamenti di gioco. Gli invii con affrancatura mancante o insufficiente sono esclusi dall'estrazione.

### **C. Vie legali e foro competente**

Art. 14 Per le lotterie ai sensi delle presenti condizioni generali di partecipazione è competente in via esclusiva il tribunale civile del Cantone di Basilea Città.

Le presenti condizioni generali di partecipazione entrano in vigore il 6 novembre 2019. Da tale data in poi tutte le disposizioni emanate in precedenza perdono la loro validità.